

STATUTO

Organizzazione di Volontariato "GLI ANGELI DEL SOCCORSO O.D.V."

TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

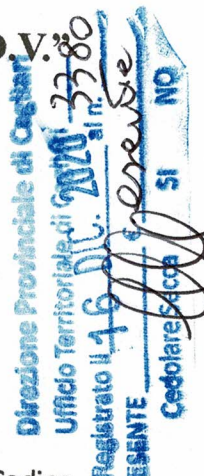
E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione non riconosciuta di Volontariato avente la seguente denominazione "Gli Angeli del Soccorso Organizzazione Di Volontariato" d'ora innanzi indicata per brevità " Gli Angeli del Soccorso Odv", con sede legale nel Comune di Quartu Sant'Elena (CA) e con durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è una realtà locale non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, nei confronti dei propri associati, della comunità locale e dei terzi delle attività di interesse generale elencate dal comma 1, art.5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria e di erogazione di beni e servizi. Le sue azioni e il suo valore apportano benefici per il raggiungimento dei fini istituzionali e dei servizi sociali afferenti un sistema di sicurezza sociale.

L'Associazione ha come oggetto l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente a favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, di attività volte alla prevenzione, alla cura e alla protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro sotto i profili sanitari e sociali.

L'Associazione persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso la creazione e la gestione di servizi sociali, orientati in via prioritaria ma non esclusiva alla risposta ai bisogni di persone svantaggiate, menomati fisici e psichici, persone a ridotta mobilità, anziani, malati ospedalieri e non, ed in tutte le situazioni di disagio in genere. In particolare, ma non in forma esclusiva si propone di:



- 
- svolgere l'attività di trasporto, anche, ma non esclusivamente, attraverso l'impiego di ambulanze ed automezzi attrezzati, a favore di persone di ogni età e condizione, bisognose di assistenza sociale e sanitaria ed in condizioni di grave emergenza.
 - svolgere prevenzione, accoglienza, assistenza, riabilitazione di quanti vivono gravi situazioni di disagio e di marginalità sociale, nonché l'assistenza educativa e promozionale ai minori svantaggiati, la gestione di strutture pubbliche e/o private socio assistenziali, di cui alla legge 25.01.1988 n°4 e succ. mod. ed integrazioni. Utilizzando all'uopo ogni mezzo lecito ed ogni forma possibile;
 - svolgere attività di gestione di servizi sociali, sanitari, riabilitativi e di trasporto a persone di ogni età e condizione, bisognose di assistenza sociale e sanitaria; in particolare attività e servizi di assistenza domiciliare, riabilitativa e infermieristica a favore di ogni cittadino comprese quelle realizzate entro strutture residenziali e/o semi residenziali e/o centri di aggregazione sociale appositamente allestite/i dall'associazione o messe a disposizione da enti;
 - svolgere indagini territoriali attraverso analisi ed elaborazioni statistiche al fine di progettare ogni intervento atto a prevenire il disagio personale, familiare e sociale in modo particolare connesso a problemi di ogni tipo di diversità, attenuando, resolvendo, predisponendo, prevenendo, coordinando e gestendo interventi e servizi nel settore socio assistenziale ed educativo, attraverso la stipula di convenzioni in collaborazione con istituti ed enti pubblici o privati in modo occasionale o continuato e attraverso l'adesione a federazioni o consorzi fra associazioni, enti ed istituzioni locali, nazionali ed esteri;
 - promuovere ed organizzare corsi di formazione e stage, seminari, conferenze ed incontri tenuti da professori e professionisti di settori di intervento propri dell'O.d.v, sia interni che esterni all'associazione;
 - partecipare a gare, bandi ed appalti in genere di emanazione pubblica e privata volti realizzare progetti aventi ad oggetto sia il trasporto, anche attraverso l'utilizzo di ambulanze ed automezzi attrezzati, a persone di ogni età e condizione, bisognose di assistenza sociale e sanitaria, e sia la prevenzione del disagio personale, familiare e sociale in modo particolare connesso a problemi di ogni tipo di diversità, attenuando, resolvendo, predisponendo, prevenendo, coordinando e gestendo interventi e servizi nel settore sociale, socio assistenziale ed educativo, anche attraverso la stipula di convenzioni, ATI, società miste, consorzi, in collaborazione con associazioni terze, società, istituti ed enti pubblici o privati in modo occasionale o continuato e attraverso l'adesione a federazioni o consorzi fra associazioni, enti ed istituzioni locali, nazionali ed esteri;
 - svolgere attività di beneficenza, accoglienza ed assistenza in genere in favore di quanti



- vivono gravi situazioni di disagio e di marginalità sociale;
- svolgere attività di assistenza per manifestazioni di ogni tipo;
 - svolgere servizi di emergenza sanitaria;
 - garantire l'assistenza nella predisposizione di pratiche ATS;
 - svolgere ogni altra attività necessaria e utile, anche di tipo commerciale marginale, per il raggiungimento dei fini associativi e delle finalità istituzionali dell'ente;
 - l'associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni personali dei propri aderenti e di ogni forma di collaborazione, anche attraverso la stipula di appositi contratti d'appalto e/o di volontariato, anche periodica e/o occasionale, da parte anche di non soci. Potrà stipulare convenzioni di qualsiasi natura con enti pubblici o privati o singoli operatori socio assistenziali, o personale medico e paramedico professionale, per garantirsi prestazioni di carattere specialistico;
 - l'associazione potrà prevedere attività diverse secondarie e strumentali
 - le prestazioni di prevenzione, accoglienza, assistenza, riabilitazione, di vitto e alloggio, di trasporto, di attività socio assistenziale ed affini, di prestazioni medico-infermieristiche, potranno essere fornite a favore di ogni cittadino o persona che si trovi in stato di necessità o bisogno, in piena attuazione degli scopi dell'associazione;
 - L'associazione inoltre ha come scopo lo svolgimento dell'attività di volontariato nell'ambito del settore Protezione Civile.

In particolare come finalità:

-Supporto alle istituzioni nella pianificazione, previsione e prevenzione dei rischi, emergenze;

-Soccorso in caso di calamità (dissesto idrogeologico, terremoti, disastri ambientali, ecc)

E come attività:

-L'operatività speciale, attraverso attività di soccorso, primo intervento e assistenza alle popolazioni nei territori colpiti da gravi calamità (alluvioni, nubifragi, terremoti, ecc.) e alle attività di supporto alle strutture operative di Protezione Civile in caso di necessità.

-L'organizzazione di corsi rivolti ai soci e ai non aderenti all'O.d.v., seminari e convegni sul tema della Protezione Civile e sulla diffusione della sensibilizzazione sulle tematiche ambientali.

- L'Associazione si pone lo scopo di svolgere attività di tutela, salvaguardia e monitoraggio ambientale e altresì curare l'attività della tutela degli animali da affezione. Ha anche facoltà di istituire succursali, rappresentanze, sezioni ed agenzie in Italia ed all'estero.

E in tutte le altre attività di utilità sociale previste dall'art.5 del Codice del Terzo Settore.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da

quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, individuate dall'Assemblea nazionale dei Delegati.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO II (ASSOCIATI)

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Ogni associato deve svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi del presente statuto, siano in possesso dei requisiti più avanti specificati, e vengano accettati dagli organi sociali secondo la procedura dettagliata al successivo art.5.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al comitato direttivo una domanda

1. Presentare domanda di ingresso scritta contenente l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; tale domanda dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo, senza nessuna forma di discriminazione nell'accesso e nella vita associativa
2. Essere di specchiata moralità.
3. Versare la Quota Associativa annuale.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'associato, firmando la domanda di ammissione, dichiara di condividere le finalità dell'Associazione, di accettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento sociale.

L'avvenuta iscrizione è comunicata al diretto interessato e annotata nel libro degli associati.

E' facoltà dell'organo direttivo rigettare entro massimo 60 gg la domanda. E' facoltà del candidato

impugnare la delibera di rigetto entro massimo 60 gg dalla comunicazione dinanzi all'assemblea.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)



Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati per i servizi di volontariato effettuati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità previste ai sensi dell'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

- Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato Direttivo e a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell'Associazione.
- Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
- E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o mancato pagamento della quota annuale.

La qualifica di associato si perde anche per esclusione.

In particolare, l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, del codice etico nazionale, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso con effetto immediato dall'associazione mediante delibera della Commissione di Garanzia, secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente statuto. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Regolamento disciplinare)**



I soci devono attenersi all'eventuale regolamento disciplinare.

Per ogni controversia attinente alla interpretazione del regolamento, si deve richiedere una pronuncia del Consiglio Direttivo

Il regolamento disciplinare deve essere reso consultabile da parte dei soci entro 30 giorni dalla approvazione.

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie senza nessuna forma di discriminazione nell'accesso e nella vita associativa:

- a) Ordinari
- b) Onorari
- c) Sostenitori
- d) lavoratori dipendenti

Sono associati ordinari, persone fisiche, coloro che partecipano attivamente alla vita associativa, alle sue finalità organizzative e logistiche, rispettano i turni e gli impegni individuati dal Consiglio Direttivo a fronte delle attività associative. La loro partecipazione come soci volontari dovrà essere spontanea, libera, gratuita.

Potranno assumere la qualità di soci ordinari, pur ch  maggiori di et , coloro che una volta presentata richiesta all'organo direttivo riceveranno parere positivo e verseranno la quota di iscrizione annuale. E' facolt  dell'organo direttivo rigettare entro massimo 60 gg la domanda. E' facolt  del candidato impugnare la delibera di rigetto entro massimo 60 gg dalla comunicazione dinnanzi all'assemblea.

Potranno assumere la qualit  di soci onorari, i cittadini italiani o di uno stato dell'Unione Europea, maggiori di et . Essi partecipano attivamente e personalmente alla vita dell'associazione e svolgono le attivit  necessarie al raggiungimento degli scopi istituzionali e delle attivit  promosse o curate dall'associazione stessa, i quali siano in possesso di qualifiche nell'ambito socio-assistenziale, ovvero titoli utili o esperienze di vita, di lavoro o professionali indispensabili per il raggiungimento degli scopi associativi.

Gli associati onorari, persone fisiche , sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemerenz  acquisite nei riguardi dell'Associazione. La nomina   permanente, solleva l'associato dal pagamento della quota annuale, ma non d  diritto al voto nelle assemblee dell'associazione. Tra gli associati onorari l'assemblea pu  nominare un Presidente onorario dell'associazione.



Sono associati sostenitori coloro i quali, per professionalità o esperienza di vita, per puro spirito di supporto all'attività svolta dall'associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore dell'Associazione.

Gli associati onorari e sostenitori hanno tutti pari dignità e diritti dei soci ordinari, con la sola esclusione del diritto di voto in assemblea. L'associazione si riserva all'uopo di redigere apposito registro soci specificatamente per i soci onorari e sostenitori. Inoltre gli associati hanno diritto all'accesso all'associazione, all'uso delle strutture ricreative disponibili e all'uso di attrezzature sociali. Gli associati sono tenuti al pagamento dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo per l'uso delle strutture e/o delle attrezzature sociali. Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto e dei regolamenti sociali in vigore, con conseguente devoluzione ai relativi organi di giustizia ed arbitri di tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati o tra questi e l'associazione, qualora sia stato già adottato dall'associazione stessa un provvedimento definitivo.

Tutti gli associati, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello statuto e delle attività svolte dall'associazione, nonché dello stato delle cose e delle attrezzature e degli impianti esistenti presso l'associazione e comunque di pertinenza della stessa. L'adesione all'associazione comporta l'instaurarsi di un rapporto associativo duraturo e non temporaneo o periodico, ma comunque libero di essere interrotto definitivamente.

Gli associati dovranno prestare particolare attenzione nell'uso delle strutture al fine di evitare incidenti e si impegnano a non arrecare danni nell'uso delle strutture sociali.

L'attività di volontariato degli associati nell'ambito dell'associazione non può essere retribuita in alcun modo; l'associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate e strettamente connesse con le finalità associative secondo le modalità previste ai sensi dell'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore;

Sono lavoratori dipendenti/parasubordinati coloro con i quali è stipulato un contratto nelle forme ammesse dalle legge. La presenza dei lavoratori dipendenti dovrà essere inferiore del 50% rispetto al numero dei volontari con un rapporto rispetto a questi di 2 a 1 (n°1 dipendente ogni 2 volontari) dovrà essere svolta in modo prevalente con soci volontari.

Secondo i principi di trasparenza, tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dallo statuto.

TITOLO III (ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

ART. 7 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Sindaci (ove necessario)



ART. 8 **(Assemblea degli associati)**

L'Assemblea degli associati è l'insieme dei soci che aderiscono all'associazione. L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea degli associati elegge:

- Comitato Direttivo;
- Collegio dei Sindaci (ove previsto);

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi degli aventi diritto.

L'assemblea degli associati delibera sulle linee programmatiche generali.

L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per l'assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegram, w.ap, posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ove esiste la carica, o altro componente della Presidenza. Di ogni Assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e se nominati dai due scrutatori.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- eleggere tra i suoi componenti il Presidente;
- deliberare sulla composizione numerica della Presidenza;
- su proposta del Presidente, eleggere la Presidenza e ove previsto il vicepresidente;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sul bilancio consuntivo, sul bilancio sociale e sulla relazione dell'attività svolta;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinaria o straordinaria dell'Associazione con diritto di voto tutti gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi. Non è ammesso il voto per delega. Ogni associato ha diritto ad un solo voto (*Principio del voto singolo 2352 C.C.*).

ART. 09 (Il Consiglio Direttivo)



Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione ai sensi dell'art.26 del CTS, ha il compito di:

- realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Associazione a tutti gli effetti;
- emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
- approvare, su proposta del Presidente, la nomina del Direttore, ove previsto;
- decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;
- convocare convegni e conferenze;
- decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di lavoro;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di attività proposto dalla Presidenza;
- recepire il Regolamento sul trattamento dei dati personali per l'attuazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati;
- deliberare sulle richieste di iscrizione all'associazione;
- delibera su attività diverse secondarie e strumentali
- deliberare sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea o del Presidente;
- inoltre il Consiglio Direttivo ha facoltà, in particolari e motivate situazioni di sollevare i soci in tutto o in parte, anche solo temporaneamente, dall'obbligo del versamento della quota associativa; curare il buon andamento finanziario dell'associazione, predisponendo inoltre un piano di spesa annuale, compatibile con le prevedibili risorse, controllando i flussi di cassa e redigendo, conformemente alle disposizioni civilistiche e fiscali, il rendiconto economico dell'Associazione che dovrà essere sottoposto per approvazione all'Assemblea; aprire rapporti con gli istituti bancari, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio.
- Ha l'obbligo della tenuta contabile, della redazione del bilancio e del bilancio sociale, ha obblighi fiscali e giuridici in relazione alle attività svolte. Valuta se e come distribuire le attività, la forza lavoro e le risorse, individuandole fra persone e mezzi.
- Delibera sull'assunzione e sul licenziamento dei dipendenti.
- Valuta l'acquisto e la vendita di automezzi e strumentazioni
- Nomina il Direttore Sanitario
- Stipula Contratti e Convenzioni
- Promuove e valuta iniziative solidaristiche

II Consiglio Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea e comunque sempre in numero dispari e minimo 7 persone fisiche.

Se viene a mancare contemporaneamente la maggioranza dei consiglieri, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea dei soci, di norma ogni tre anni,

e sono rieleggibili, vengono scelti tra le persone fisiche associate in regola con il versamento delle quote. Tutti gli associati possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo ad esclusione delle persone aventi provvedimenti disciplinari definitivi in corso di esecuzione da parte dell'Associazione. I membri eletti dall'Associazione nominano nel loro ambito il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario-Tesoriere. Se nel corso del triennio vengono a mancare i consiglieri eletti dall'Assemblea, subentrano in carica quelli che immediatamente seguono nella graduatoria delle votazioni. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'associazione. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta o congiunta.

II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, ove esiste la carica, o da altro componente della presidenza. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o e-mail w.ap, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. II Consiglio Direttivo è validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

L'elezione del nuovo Consiglio Direttivo avviene nel corso dell'Assemblea ordinaria che si tiene nell'ultimo anno di mandato del Consiglio Direttivo in carica.

Il bilancio dell'ultimo anno di carica verrà elaborato e presentato all'Assemblea dal Consiglio uscente mentre il bilancio previsionale sarà elaborato dal nuovo Consiglio Direttivo, con la collaborazione dei Consiglieri uscenti.

ART. 10

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea degli associati;
- convoca e presiede il Comitato Direttivo;
- assume, di concerto con la Presidenza, i collaboratori, il personale dell'Associazione e stipula i contratti di consulenza;
- propone la nomina del Direttore, ove previsto, e la sottopone all'approvazione del Comitato Direttivo, stabilendone i compiti e le funzioni;
- nomina procuratori speciali;
- propone al Comitato Direttivo l'elezione degli altri componenti della Presidenza, e, se lo ritiene, di un vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente, in caso di assenza di quest'ultimo, le funzioni saranno esercitate da un membro del consiglio direttivo indicato dal Presidente.

Il Presidente in carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale

revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.



ART. 11 (Collegio dei Sindaci)

Il Collegio dei Sindaci è nominato nei casi previsti dall'Art.30 del CTS ed è l'organo di controllo dell'Associazione, vigila sull'osservanza della Legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio dei Sindaci esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

ART. 12 (Revisione legale dei conti)

Qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 31, primo comma, del Codice del Terzo Settore, e nel Collegio dei Sindaci non sia presente almeno un componente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 c.c., l'Assemblea degli associati nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 (Commissione di Garanzia)

La Commissione di Garanzia competente per la tutela dei diritti degli associati è quella Regionale. La Commissione procede, su istanza degli associati, secondo modalità stabilite da apposito regolamento disciplinare, a giudicare la regolarità dei comportamenti di un qualsiasi componente dell'associazione e ad assumere le correlative sanzioni secondo la seguente tipologia:

- richiamo scritto
- sospensione della qualifica di associato, fino a un massimo di 12 mesi;
- sospensione dalle cariche associative fino a un massimo di 12 mesi;
- espulsione.

Avverso ai provvedimenti assunti dalla Commissione Regionale di Garanzia l'associato può ricorrere alla Commissione Nazionale di Garanzia la cui espressione è l'ultimo grado di appello.

TITOLO IV - RISORSE ECONOMICHE

ART. 14 (Patrimonio)

Il Patrimonio dell'Associazione dev'essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esso è costituito da:

- contributi dei soci;
- quote associative;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;

- contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da associati e da terzi;
- entrate derivanti da sponsorizzazioni;
- entrate da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- entrate derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;
- rette versate dagli ospiti non soci per l'assistenza sociale, geriatrica ed infermieristica prestata e per l'utilizzazione di specifiche strutture ed attrezzature sociali;
- Risorse ricavate dal 5 x 1000. A tal proposito sarà obbligatorio rendicontare e redigere apposito verbale da inviare all'agenzia delle entrate o ad ogni altro organo di competenza;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, crowdfunding, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di volontariato;
- è prevista la costituzione di patrimoni destinati a specifici affari.



ART. 15 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO V – BILANCIO E AMMINISTRAZIONE

ART. 16 **(Bilancio preventivo)**

Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre la Presidenza predispose per l'anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

ART. 17 **(Bilancio consuntivo)**

Per ciascun anno solare, la Presidenza predispose un bilancio consuntivo - costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, nota integrativa e relazione sulla gestione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, e una relazione sulle attività svolte. E' documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività di interesse generale, nella relazione sulla gestione o in una annotazione in

calce al rendiconto gestionale o nella nota integrativa. Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sul programma di attività, deve essere comunicato al Collegio dei Sindaci almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione del Collegio dei Sindaci devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i componenti dell'Assemblea medesima possano prenderne visione. Dopo essere stato approvato il Bilancio consuntivo viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 18
(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve redigere il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato nel proprio sito internet.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge. E' vietata ogni forma di devoluzione verso Enti Pubblici o verso enti privati diversi dagli ETS.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VI
(DISPOSIZIONI FINALI)
ART.20

Si esclude esplicitamente tutte le operazioni straordinarie previste dall'Art. 98 del Codice del terzo settore) quali:

- trasformazione da associazione a fondazione
- fusione tra associazioni e tra fondazioni
- scissione

(DISPOSIZIONI FINALI)
ART.21

L'eventuale cancellazione dalla sezione del Volontariato e la successiva iscrizione alla nel registro unico nazionale, e viceversa, non costituisce causa di scioglimento delle medesime. La qualifica di Onlus riconosciuta in precedenza verrà mantenuta sino a nuove disposizioni di legge.

(DISPOSIZIONI FINALI)
ART.22

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, vale quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e relativi decreti attuativi e, in quanto compatibile, quanto previsto dal Codice Civile.

In merito alla disciplina fiscale, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in quanto compatibili.

Il presente Statuto è redatto da 22 ART suddivisi in VI titoli per un totale di 13 pagine.

